

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
“Luigi Vanvitelli”

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SEMINARI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
SECONDA SESSIONE ANNO 2022

Argomento:

OPERE PUBBLICHE E LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Ing. Pasquale PETRELLA

Definizione di Opere pubbliche

da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Per **opere pubbliche** si intendono quei manufatti, realizzati da [enti pubblici](#) per essere fruiti indistintamente dai cittadini, e cioè destinate al conseguimento.

Possono essere realizzati su aree acquisite mediante procedimento [espropriativo](#) a spese della collettività da enti territoriali quali [Stato](#), [Regione](#), [Provincia](#) o [Comune](#). A titolo d'esempio sono da considerare opere pubbliche le [strade](#), le [stazioni ferroviarie](#), gli [aeroporti](#), le [carceri](#), le costruzioni militari ([caserme](#)) e quelle civili (palazzi, scuole ecc.). Il problema del reperimento di risorse economiche per la realizzazione di opere pubbliche ha fatto sì che si sviluppassero tecniche di finanziamento che coinvolgessero anche soggetti privati, una delle più conosciute va sotto il nome di [finanza di progetto](#).

Definizione di “appalti pubblici” e di “opera”

Art. 3 comma 2 del Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto: 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I; 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

Normativa attuale di riferimento:

D. Lgs. n. 50/2016 Codice Contratti Pubblici

D.P.R. n. 207/2010 Regolamento Attuazione, per la parte non abrogata dal D. Lgs. n. 50/2016

Il codice dei contratti pubblici è una fonte normativa della [Repubblica Italiana](#) emanata con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che regola la materia degli [appalti pubblici](#) di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici. Alla sua entrata in vigore, ha abrogato il precedente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. È stato modificato con il D. Lgs.56/2017 ed è stato ulteriormente aggiornato con la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 (conversione in legge del Decreto "Sblocca cantieri") ed è modificato di continuo...

Ultime modifiche: decreto legge n. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021)

Legge 23/12/2021, n. 238 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Legge Europa)

Normativa in elaborazione: siamo in attesa del regolamento

Modifiche introdotte dalla “Legge Europa”:

In particolare, l'art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273) della Legge n. 238/2021 modifica i seguenti articoli del Codice:

l'art. 31- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

l'art. 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

l'art. 80 - Motivi di esclusione;

l'art. 105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari);

l'art. 113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali;

l'art. 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione).

A seguire la prima pagina di una pubblicazione on line del decreto legislativo 50/2016 per evidenziare le modifiche continue e la complessità della norma.

I cambiamenti sono troppi e continui

Consiglio pratico:

Verificare sempre cosa prevede la norma vigente al momento

Non dare per scontato cosa si è già fatto

Nuovo Codice dei contratti pubblici

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

aggiornato alla legge 238 del 23 dicembre 2021 (Legge Europa)

rev. 7.14

LEGENDA

Nella presente versione (del 23 marzo 2022) aggiornata alla L 238 del 23 dicembre 2021 entrata in vigore il 1° febbraio 2022 (Legge Europa) si adotta la seguente convenzione:

- **Testi inseriti dalla legge semplificazioni 2021 (IN VERDE)**
- **Testi inseriti dalla Legge Europa (IN MARRONE)**
- **Testi abrogati dalla legge semplificazioni 2021 (IN ROSSO)**

Ricordiamo inoltre che **alcuni articoli sono stati sospesi**, prima fino a dicembre 2021, dalla legge n. 55/2019 (di conversione del dl n. 32/2019 "Sblocca cantieri") e poi fino a giugno/dicembre 2023 dal decreto 77/2021 (decreto semplificazioni 2021).

Per altri articoli, invece, la legge semplificazioni 2020 ha previsto delle deroghe.

- **Testi sospesi dallo Sblocca cantieri (IN BLU)**
- **Testi derogabili grazie alla legge semplificazioni 2021 (IN VIOLA)**

Ultima problematica

Aumento dei costi dei materiali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 02.05.2022, ha approvato il testo del Decreto Aiuti 2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Alla luce dell'attuale crisi politica e militare in Ucraina, che sta avendo forti ripercussioni anche nel nostro Paese, il Governo, sulla scia dei precedenti provvedimenti emanati nel corso del 2022, è intervenuto per far fronte alle difficoltà delle imprese di costruzione che si trovano ad affrontare un **aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici**. In particolare, il decreto prevede misure per assicurare liquidità alle imprese, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti.

L'obiettivo sostanziale è quello di consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, evitando che vadano deserte.

Il decreto all'art. 25, " Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", prevede, in particolare, meccanismi più spediti al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

Nello specifico, viene stabilito che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di seguito indicate. Ciascuna Regione, in deroga alle norme che prevedono all'aggiornamento annuale dei prezzi, procede infatti, per l'anno 2022, ad un aggiornamento infrannuale, che dovrà essere tassativamente disposto entro il 31 luglio 2022.

Nelle more del predetto aggiornamento regionale, le Stazioni Appaltanti, per i contratti relativi a lavori, determineranno il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzi regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

Viene, inoltre, previsto che i maggiori importi che derivano dall'applicazione dei nuovi prezzi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, con un incremento della soglia fino ad oggi applicabile (ferma all'80%).

STORIA DELLE NOSTRE NORME - cenni

Normativa pregressa:

È del **1865 la prima legge sulle opere pubbliche** (Legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F)

Il primo regolamento è del 19 dicembre 1875, n. 2854 sostituito con REGIO DECRETO 25 maggio 1895, n. 350 che approva il regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato. (GU n.135 del 8-6-1895)

Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1895

Il Regolamento annesso al provvedimento è stato pubblicato successivamente in [GU n. 136 del 10-06-1895](#).

Da notare la distanza temporale tra norma e regolamento, 2 giorni...

Successivamente a questa prima regolamentazione si sono aggiunte un gran numero di leggi e decreti che hanno frammentato la materia, ingenerando incertezze fra i soggetti e gli operatori interessati al settore appalti a causa di un quadro normativo completamente disarticolato.

Non di meno ha complicato la situazione l'obbligo di adeguamento per l'Italia alle norme del diritto comunitario dovendosi coordinare la normativa nazionale con quella comunitaria.

Il Legislatore ha rifondato l'intero sistema normativo per dare nell'ambito della normativa statale "una normativa unitaria ed omogenea", in armonia con le varie legislazioni regionali senza tuttavia disattendere le direttive comunitarie che vanno recepite.

Da queste premesse nasce la **legge quadro sui lavori pubblici**, **legge 109/1994**, meglio conosciuta come **legge Merloni**.

La **legge 109/1994**, varata dopo un non facile iter preparatorio, **costituisce un complesso normativo organico** chiamato **“ordinamento generale in materia di lavori pubblici”** che però subisce, nel corso della sua travagliata esistenza, numerose modifiche e integrazioni.

Occorre citare altre leggi di riforma del settore appalti che hanno rappresentato un importante riferimento: il **DM 145/2000** ha introdotto il **nuovo capitolato generale d'appalto** e il **DPR 34/2000** ha definito il **sistema di qualificazione delle imprese** e altre normative di carattere tecnico.

Nel 2004 l'Unione Europea emana la direttiva 2004/18/CE (abrogata dalla nuova direttiva 2014/24/UE) che riunisce le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nei tre settori dei lavori, dei servizi e delle forniture quale obiettivo di semplificazione e snellimento delle procedure.

Il **D.Lgs. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, recepisce nell'ordinamento italiano le direttive europee.**

Il **Codice dei contratti pubblici** ha rappresentato una **novità nel settore** dando l'occasione al Legislatore italiano di apportare una revisione completa del quadro normativo sui lavori pubblici.

Il nuovo decreto diventa quindi il testo unico per il settore delle costruzioni e per questo motivo può essere considerato un compendio legislativo che ingloba le norme precedenti a partire dalla legge 109/1994 e ss.mm.ii.

Il **codice dei contratti disciplina** la materia in tema di **appalti per lavori** opere, forniture e servizi pubblici, e in generale la materia delle opere pubbliche.

Al decreto sono state apportate varie modifiche con i seguenti provvedimenti legislativi:

- D. L. 12.05.2006 n. 173 convertito nella L. 12.07.2006 n. 228;
- D. L. 04.07.2006 n. 223 convertito nella L. 04.08.2006 n. 248;
- L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);
- D.Lgs. 26.01.2007 n. 6; D.Lgs. 31.07.2007 n. 113;
- L. 03.08.2007 n. 123; Regolamento (CE) del 04.12.2007 n. 1422.

Dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010, Regolamento di Attuazione, che apporta alcune novità sulle procedure e sui ruoli degli operatori, il quadro normativo in materia di appalti si è completato permettendo l'attuazione delle norme del Codice che venivano rimandate al Regolamento di Attuazione.

Il nuovo regolamento abroga le precedenti normative in materia di appalti e quindi il D.P.R. 554/1999, il D.P.R. 34/2000 e gran parte del D.M. 145/2000.

Sulla scorta della necessità di un processo evolutivo delle disposizioni in tema di pubblici appalti, nel gennaio del 2014, l'Unione Europea ha emanato la nuova direttiva 2014/24/UE (che abroga la 2004/18/CE) in vigore dal 17 aprile 2014; a partire da tale data gli Stati membri avranno 24 mesi per trasporre le disposizioni delle nuove norme nel diritto nazionale.

Le novità contenute nella nuova direttiva sono volte a garantire, fra l'altro, un rapporto prezzo-qualità migliore, disposizioni più severe nel campo del subappalto e in materia di offerte "anormalmente basse", nonché l'accentuata preminenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al **criterio del massimo ribasso**.

Decreto legge n. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021)

I progetti del PNRR

L'allegato IV del decreto contiene l'elenco dei progetti del PNRR soggetti a questo regime semplificato. Nel dettaglio, i progetti sono relativi a:

1. l'alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria;
2. l'alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina;
3. la realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
4. il potenziamento della linea Orte-Falconara;
5. la realizzazione linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
6. il potenziamento della linea Verona-Brennero;
7. la realizzazione della diga foranea di Genova;
8. la realizzazione delle opere di derivazione della diga di Campolattaro;
9. la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio;
10. il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste;

Elenco in continua evoluzione.

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, viene prevista anzitutto l'applicazione delle disposizioni nel decreto c.d. "Semplificazione" (n. 76/2020), e nel decreto "Sblocca-cantieri" (n. 32/2019), nonché la nuova disciplina del subappalto introdotta all'articolo 49 del decreto semplificazioni 2021.

In aggiunta, sempre ai fini dell'affidamento, viene disposta l'applicazione delle seguenti previsioni:

- possibilità di innalzare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30% (DL n. 34/2020);
- nomina di un RUP, per ogni procedura, con il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, con propria determinazione adeguatamente motivata, fermo restando l'attività di verifica che rimane in capo ai soggetti di cui all'articolo 26, comma 6, del Codice;
- possibilità di ricorrere alla procedura negoziata con invito a 5 operatori quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto

dei tempi di attuazione del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;

- in caso di impugnazione delle procedure di affidamento, relative agli interventi per cui è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche, le quali, in sintesi, rendono più difficile l'accoglimento della domanda cautelare e limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente;
- possibilità di ricorso all'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. appalto integrato complesso). In tale caso:
 - sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la Conferenza di servizi;
 - l'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;

- in entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;
 - in ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del "definitivo" partecipa anche l'affidatario, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto;
 - entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.
- le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
 - il parere del CSLP, in deroga a quanto previsto dall'art. 215 del Codice, viene reso solo sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o

superiore ai 100 milioni di euro (in tali casi, il parere reso non riguarda anche la valutazione di congruità del costo); sotto tale importo, fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dal parere.

Procedure semplificate per opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

Ai fini della realizzazione di alcuni interventi del PNRR di particolare complessità o di rilevante impatto (vedi sopra – allegato IV), viene definita una procedura speciale volta a velocizzare la fase “a monte” della gara.

In particolare, con l’art. 44 del decreto semplificazioni 2021 è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali.

Un Comitato speciale all’interno del menzionato Consiglio viene incaricato di indicare le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni.

Controlli e monitoraggio dei progetti

Nell'ambito della disciplina della governance per l'attuazione degli interventi del PNRR l'art. 6 del decreto prevede la costituzione, presso la Ragioneria generale dello Stato, dell'ufficio "Servizio centrale per il PNRR", con compiti, inter alia, di monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

Tale ufficio sarà altresì responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

L'art. 7 del DEL nell'ambito del sistema dei controlli, istituisce inoltre un ufficio avente funzioni di audit degli interventi del PNRR, che opererà in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione degli stessi interventi.

Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, si segnala infine la possibilità per le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comitato speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Con l'art. 45 si prevede che, al fine di dare attuazione alle procedure di cui all'articolo 44 sopra menzionato, venga istituito, fino al 31 dicembre 2026, un Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di competenza dello stesso Consiglio, relativamente alle opere di particolare complessità o di rilevante impatto.

Riduzione dei temi del dibattito pubblico

Viene prevista la possibilità per il Ministro delle infrastrutture di adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, in relazione agli interventi di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all'articolo 44 sopra menzionato, nonché per quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR) un decreto volto a definire soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico, inferiori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e contenute nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.

Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti PNRR

Vengono stabilite una serie di disposizioni

Il decreto semplificazioni 2021 proroga al 2023 alcune norme “provvisorie” previste dal decreto Sblocca Cantieri e dal decreto semplificazioni 2020

Modifiche al DL Sblocca Cantieri n. 32/2019

Con riferimento al decreto n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, vengono **prorogate fino al 30 giugno 2023** (invece che fino al 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:

1. **sospensione dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza**, però limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate all’ articolo 37, comma 4,

del Codice, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;

2. **sospensione** dell'obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari "esterni" iscritti all'apposito albo tenuto dall'ANAC;

3. **sospensione del divieto di appalto congiunto** della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd "integrato");

4. possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l'**inversione procedimentale**, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;

5. innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere;

6. sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati. Viene inoltre prorogata, fino al 31 dicembre 2023, come in precedenza evidenziato, la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per le concessioni, e del conseguente

obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

Vengono infine **prorogate per tutto il 2023** le seguenti misure:

1. possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di **avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati** alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate **prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione;**
2. possibilità di affidare i contratti di **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo "alleggerito" e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
3. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di **approvare direttamente le eventuali varianti**, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l'approvazione.

Modifiche al DL semplificazione n. 76/2020

Al decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, vengono anzitutto **prorogate fino al 30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021) le seguenti disposizioni:

1. le **procedure derogatorie per gli affidamenti “sotto soglia”** (art. 1); contestualmente, vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo:
 - a. affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
 - b. procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione;
 - c. procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 milioni di euro).
2. le **procedure derogatorie per gli affidamenti “sopra soglia”** (art. 2);
3. le disposizioni in tema di verifiche antimafia – cd informativa antimafia liberatoria (art. 3);
4. la **disciplina derogatoria in tema di sospensioni dei lavori** (art. 5);
5. l’operatività del Collegio Consultivo Tecnico (art. 6). Rispetto a tale istituto, viene altresì prevista:

- a. la possibilità per la PA e l'operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;
- b. la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- c. l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto del MIMS, previo parere del CSLLPP, di linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico; i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte; le modalità di costituzione e

funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

6. gli snellimenti procedurali di cui all'articolo 8, comma 1. Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:

a. è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza;

b. l'obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

c. in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;

7. la norma in materia di responsabilità erariale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto n. 76/2020, che limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla **giurisdizione della Corte dei Conti** ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta sia dolosamente voluta. Si ricorda che tale limitazione non trova applicazione per i danni cagionati da omissione ed inerzia del pubblico funzionario.

Le modifiche previste dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020:

Il **Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76**, così come convertito dalla **Legge n. 120 dell'11 settembre 2020**, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021.

Si confermano le modifiche all'art. 1 del Decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019) ovvero la proroga al 31 dicembre 2021 delle sospensioni normative: quindi, si all'appalto integrato fino al 31.12.2021.

Rimane però al 31.12.2020 la sospensione della normativa relativa al subappalto: in particolare laddove si prevede che “[...] il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in

sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”. Dal 1° gennaio 2021, inoltre, ripartirà l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori nei casi previsti.

Tra le novità confermate, vi è quella in materia di programmazione per cui si dispone che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’art. 21 purché si provveda all’aggiornamento degli stessi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (15 ottobre 2020).

Vediamo più nel dettaglio le modifiche introdotte in deroga all’art. 36, comma 2 e all’art. 157, comma 2 (relativo ai servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura).

Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

Per le procedure sottosoglia

In termini generali, non sono più richieste le garanzie provvisorie salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità dell’appalto e comunque con importi dimezzati.

I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari (tranne per i servizi tecnici), nel Decreto convertito non vi è espressa preferenza per l'uno o per l'altro. È solo prevista sempre l'esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Sono previsti, inoltre, termini massimi per arrivare ad aggiudicazione - e a contratto - (art. 32, co. 8):

2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto;

4 mesi per le procedure negoziate e 60 giorni per la firma del contratto.

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso "possono" essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Rispetto alle soglie, invece:

LAVORI

Fino a 150.000,00 €: affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture nonché di servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art. 35;

FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI

Si torna indietro rispetto alla soglia inizialmente individuata per cui sono ammessi affidamenti diretti fino a 75.000,00€. Inoltre, fino a 40.000,00 €, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (la modifica riguarda l'art. 36 e si annovera tra le modifiche "senza scadenza").

LAVORI:

resta confermata la soglia dei 150.000,00 per l'affidamento diretto nonché le infrasoglie per la procedura negoziata:

Da 150.000,00 € a 350.000,00 €: procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti;

Da 350.000,00 € a 1.000.000,00 €: procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 10 inviti;

Da 1.000.000,00 € fino alla soglia (ad oggi, 5.350.000,00 €): procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 15 inviti.

SERVIZI E FORNITURE

Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all'art. 35): procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti.

SERVIZI TECNICI

Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all'art. 35): procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti ad offerta economicamente più vantaggiosa.

Si noti bene che per i Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura (SIA) è stata espressamente prevista la deroga al comma 2 dell'art. 157 con la conseguenza che: fino a 75.000,00 € si procede con affidamento diretto; tra 75.000,00 € e sino alla soglia comunitaria (214.000,00€) i SIA non sono più affidati "secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice" ovvero secondo la procedura ordinaria ma con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 utilizzando, anche in questo caso, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per le procedure sopra soglia

Anche per le gare sopra soglia comunitaria sono previsti termini massimi per aggiudicare: 6 mesi dalla determina di indizione. Inoltre, sono confermati i termini ridotti per la pubblicazione del bando di gara con quelli applicabili nei casi di urgenza (da non motivare). Confermata anche la norma prevista per le procedure in corso i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020; per queste, si dispone che il provvedimento di aggiudicazione debba adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l'operatore economico.

In sintesi, nel sopra soglia si procede con:

procedura ordinaria per i SIA, lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza”;
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria (tra le altre), le stazioni appaltanti “possono” per ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare “in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale”, quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che in materia di subappalto.

Da notare come, anche in fase di conversione, si conferma il doppio profilo dell’urgenza:

il primo è l’urgenza che autorizza ex lege la riduzione dei termini delle procedure ordinarie e la consegna in via d’urgenza di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8 (art. 4, lettera a) del Decreto);

il secondo è l’estrema urgenza che richiede, invece, un obbligo di motivazione da parte delle stazioni appaltanti nella scelta della procedura semplificata.

Collegio Consultivo tecnico

È obbligatorio sia per cantieri in corso che per quelli da aprire nel caso di sopra soglia.

I componenti sono 3 o 5 (a seconda della complessità) e possono essere nominati:

o tutti in accordo tra stazione appaltante e impresa

o 1 nominato da stazione appaltante, 1 da impresa e il presidente è scelto dai 2.

Compenso (da prevedersi nei Q.E.): gettone unico onnicomprensivo;

in caso di determinazioni e pareri, compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera secondo il tariffario art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 aumentate fino a un quarto.

I contratti in fase di esecuzione

Per i contratti che si trovano in fase di esecuzione si confermano le norme relative all'emissione di SAL parziali entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, al rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'adeguamento alle misure di sicurezza e al riconoscimento di un periodo di proroga alle imprese per l'adeguamento alle misure di contenimento che vengono ricondotte alla "causa di forza maggiore" di cui all'art. 107 del Codice dei contratti pubblici.

Si stabiliscono, inoltre, norme specifiche per le:

CAUSE DI RISOLUZIONE

Se la prosecuzione dei lavori per qualsiasi motivo (fallimento, crisi...), non può procedere neanche con un componente del raggruppamento che abbia i requisiti per le lavorazioni mancanti, si procede in deroga all'art. 108, commi 3 e 4, e senza indugio alla risoluzione del contratto che opera di diritto. In tal caso si interpella la graduatoria alle condizioni proposte dall'operatore interpellato o si avvia nuova procedura di gara.

In caso di ritardo per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo contrattuale da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (15/09/2020).

CAUSE DI SOSPENSIONE

La sospensione dei contratti è ammessa solo ed esclusivamente per:

Cause previste da leggi penali, antimafia ecc.

Si procede per la risoluzione se non vi sono condizioni per proseguire i lavori con altro designato in caso, ad esempio, di ATI.

Gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica.

Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.

Gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.

Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.

Gravi ragioni di pubblico interesse.

Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.

Si apprezza lo sforzo del legislatore di voler intervenire nuovamente con lo spirito di semplificare una materia così complessa, ma troppe sono le normative che si accavallano (dal Codice del 2016, al regolamento del 2000, alle leggi di Bilancio, Decreto Sblocca Cantieri ecc.) e che per una reale semplificazione, occorre un lavoro organico che racchiuda in un unico testo normativo tutta la disciplina e che sia **semplice, comprensibile e di ridotte dimensioni**.

A seguire si riporta l'articolo della norma che introduce il "Collegio Consultivo Tecnico"

Legge 11 settembre 2020, n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

Art. 6. Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste,

dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le

determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente

del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a

un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Definizione di “ciclo di vita”

Art. 3 comma 2 del Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

Definizioni di interesse

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della

valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;

ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

Opera pubblica e lavoro pubblico

L'opera pubblica è un manufatto realizzato da un Ente pubblico allo scopo di conseguire un interesse pubblico; sono opere pubbliche, in generale, le opere stradali, marittime, edili, idrauliche, etc.

Gli elementi caratterizzanti un'opera pubblica sono:

– il soggetto pubblico che provvede alla sua realizzazione (lo Stato, un qualsiasi ente locale, un organismo di diritto pubblico)

– il fine pubblico

– l'utilizzo pubblico

– la natura immobiliare dell'opera

Il lavoro pubblico invece è un'attività di costruzione, demolizione, manutenzione, recupero, ristrutturazione, restauro, eseguita da un Ente pubblico, non esclusivamente finalizzato alla realizzazione di un'opera (per esempio i lavori di manutenzione) oppure eseguito su proprietà private

(per esempio i lavori eseguiti in danno del privato, come le demolizioni di opere abusivamente realizzate).

L'opera pubblica o il lavoro pubblico è eseguita sulla base di un contratto indicante:

- l'oggetto
- i contraenti (ente pubblico ed esecutore)
- il progetto da eseguire (debitamente approvato)
- i controlli di Legge, la normativa generale di riferimento e la tecnica di riferimento

Per l'esecuzione è fondamentale il **capitolato speciale d'appalto**, definisce requisiti e qualità delle opere che devono essere realizzate, con particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali impiegati e alle modalità di esecuzione dei lavori e varia in base all'oggetto dell'intervento e ai lavori da realizzare; è suddiviso in due parti, amministrativa e tecnica.

Nella prima parte (amministrativa) vengono illustrati tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto; nella seconda parte (tecnica) vengono definite le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché,

ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

Ciclo di vita dell'opera pubblica

Esso può essere effettivo e di progetto.

Il ciclo di vita effettivo è il periodo temporale nel quale l'opera è in grado di fornire i servizi per i quali è stata realizzata nel rispetto dei parametri prefissati.

Il ciclo di vita di progetto è il periodo temporale stabilito in fase di progettazione dell'opera.

Le fasi del Ciclo di vita dell'opera pubblica sono: programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione, abbattimento o riconversione.

Le scelte progettuali (soluzioni tecniche, qualità materiali, etc.), il progetto, il piano di manutenzione, il monitoraggio, l'attività manutentiva, devono tendere sempre a far sì che si abbia coincidenza del ciclo di vita di progetto con quello effettivo.

Fasi attuative dell'opera pubblica o del lavoro pubblico

Le fasi attuative sono le seguenti:

- Programmazione
- Progettazione (con i vari livelli di progettazione)
- Affidamento – Contratti - RUP
- Approvazioni
- Affidamento lavori e/o servizi
- Realizzazione

Programmazione

Riferimenti di legge

L'[art. 21 comma 6 D.Lgs. 50/2016](#) riporta gli elementi peculiari ai quali attenersi per effettuare la programmazione.

Con il [d.m. 16 gennaio 2018, n. 14](#), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il regolamento recante le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi.

Programmazione dei lavori pubblici

Il Programma **triennale dei lavori pubblici** ed il suo **aggiornamento annuale** sono inseriti i lavori:

- il cui valore stimato sia pari o superiore a **100.000 euro**;
- per i quali è stato attribuito il codice unico di progetto (**CUP**);
- nella prima annualità indica i **mezzi finanziari stanziati** sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili **in base a contributi o risorse** dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
- di importo pari o superiore a **1.000.000 euro** previa approvazione del [progetto di fattibilità tecnica ed economica](#);
- di importo pari o superiore alla [soglia comunitaria](#) previa approvazione del [documento di fattibilità delle alternative progettuali](#);
- i **lavori complessi** e interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di **concessione o di partenariato pubblico privato (PPP)**;

- le **opere pubbliche incompiute** ai fini del loro completamento ovvero per il **riutilizzo**, anche **ridimensionato**, la **cessione a titolo di corrispettivo** per la realizzazione di altra opera pubblica, la **vendita** o la **demolizione**.

Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la **priorità** dei lavori valutata su tre livelli:

- **massima**
- **media**
- **minima**

Nell'ambito della definizione degli **ordini di priorità** le amministrazioni individuano come prioritari i:

- lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;
- lavori di completamento delle opere incompiute;
- lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente,;
- i progetti definitivi o esecutivi già approvati;
- i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Sono da ritenersi di **priorità massima** i lavori di ricostruzione di riparazione e di ripristino conseguenti a calamità naturali, e, **in subordine**, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.

Un **lavoro non inserito nell'elenco annuale** può essere realizzato quando sia reso necessario a causa di:

- eventi imprevedibili o calamitosi

- da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Programmazione dei servizi e forniture

Il programma **biennale e aggiornamenti annuali** dei servizi e forniture contiene:

- gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a **40.000 euro**:
- bisogni che possono essere soddisfatti con **capitali privati**
- le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a **1 milione** di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale
- per le acquisizioni di **beni e servizi informatici e di connettività** le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione

Il Decreto BIM (DM 560/2017) ha introdotto, a partire dal 2019, l'obbligo di utilizzare metodi e strumenti elettronici di modellazione per le opere pubbliche, secondo la seguente scansione temporale:

- dal 2019 per le opere oltre i 100 milioni di euro;
- dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
- dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025 per tutte le nuove opere.

Il Decreto BIM, infatti, ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

È previsto l'utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l'utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento.

Il Decreto BIM disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti che devono aver già adottato un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

I tre livelli di progettazione: progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo.

- Livelli di progettazione negli appalti pubblici
- I contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali
 - Progetto di fattibilità tecnico ed economica
 - Progetto definitivo
 - Progetto esecutivo
 - Verifica preventiva della progettazione
 - Soggetti abilitati alla verifica

Livelli di progettazione negli appalti pubblici

Il **processo edilizio di un'opera pubblica** è distinto da una serie successive di fasi con verifiche ed approfondimenti tecnici progressivi, di cui la progettazione rappresenta il momento iniziale che innesca l'iter realizzativo.

Dopo la **fase progettuale** si passa all'**affidamento dell'appalto** e all'**apertura del cantiere**, infine si dà avvio all'**esecuzione dei lavori** prevista nel cronoprogramma. Il **certificato di collaudo** è propedeutico alla conclusione dei lavori e alla messa in funzione dell'intervento in favore della collettività.



L'art.23 del Dlgs 50/2016, ci dà una definizione generale dei livelli della progettazione negli appalti pubblici.

La **progettazione**, ossia la fase in cui vengono individuate le caratteristiche ed il contenuto dell'opera, in materia di lavori pubblici si articola, secondo **tre livelli di successivi approfondimenti tecnici**, in:

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare)
2. progetto definitivo
3. progetto esecutivo

Una così approfondita progettazione è intesa ad assicurare:

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- un limitato consumo del suolo;
- il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

- il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle relative verifiche;
- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Per entrare nel dettaglio e capire nello specifico quali elaborati grafici e descrittivi compongono ogni tipologia di progetto, occorre ripescare il **DPR 207/2010** (Regolamento Appalti del vecchio codice del 2006), in quanto il tanto atteso decreto attuativo del Nuovo Codice Appalti, ad opera del MIT, non è ancora arrivato.

I contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali

Come già evidenziato in precedenza, i contenuti della progettazione nei **tre livelli progettuali** sono definiti dal vecchio Regolamento Appalti del 2010 (DPR 207/2010).

In attesa infatti, di un futuro Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Nuovo Codice Appalti), e fino a quella data, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento Appalti”).

I tre livelli rappresentano delle tappe intermedie verso una definizione del progetto via via più ricca di informazioni, per arrivare ad un grado di dettaglio esecutivo.

Le progettazioni **definitiva** ed **esecutiva** sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di

affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva- .

In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il **responsabile unico del procedimento** (RUP), secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

Progetto di fattibilità tecnico ed economica

Il **Nuovo Codice Appalti** apporta delle importanti innovazioni, in questa prima fase progettuale.

Il **progetto preliminare** infatti cambia nome e contenuti. Il **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, oltre agli elaborati tradizionali, accorpa in sé il progetto di fattibilità, tutti gli studi e ricerche – geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche – necessarie ai fini di una progettazione critica attenta e consapevole.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il **miglior rapporto tra costi e benefici** per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le **indagini** e gli **studi** necessari per la definizione degli aspetti scelti, nonché gli **elaborati grafici** per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità

previste nel regolamento, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Il **progetto di fattibilità** è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale.

I documenti del progetto di fattibilità

Il **progetto preliminare** stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento.

L'art. 17 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la lista dei documenti minimi (elaborati grafici e descrittivi) che compongono il **progetto di fattibilità tecnico ed economica**.

Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono:

- **relazione illustrativa;**
- **relazione tecnica;**
- **studio di prefattibilità ambientale;**
- **studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici;**
- **planimetria generale e elaborati grafici;**
- **prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.**

Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.

Gli **elaborati grafici**, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

- dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione (carta e sezioni geologiche, sezioni e profili geotecnici, carta archeologica, planimetria delle interferenze, planimetrie catastali, planimetria dei siti di cava e di deposito- ;

dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare

Progetto definitivo

Il **progetto definitivo** individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità.

Il progetto definitivo contiene, altresì, la quantificazione definitiva del **quadro economico** per la realizzazione e del relativo **cronoprogramma**, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Altrimenti esistono apposite tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro.

Il **progetto definitivo**, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari **titoli abilitativi**, dell'accertamento di **conformità urbanistica** o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

I documenti del progetto definitivo

L'art. 28 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la **lista dei documenti minimi** (elaborati grafici e descrittivi) che **compongono il progetto definitivo**.

Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- calcoli delle strutture e degli impianti
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- piano particellare di esproprio;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;

- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza

Quando il progetto definitivo è posto a base di gara, ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, il progetto deve essere corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché del piano di sicurezza e di coordinamento, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza.

Gli elaborati grafici, redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Per gli edifici, i **grafici sono costituiti da:**

- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;

- planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, delle strade, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti;
- planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio;
- le piante dei vari livelli (almeno scala 1:100) con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti-

un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali (almeno scala 1:100)

Progetto esecutivo

Il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni **dettaglio** i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito **piano di manutenzione** dell'opera e delle sue parti in relazione al **ciclo di vita**.

Il progetto esecutivo costituisce la **ingegnerizzazione** di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare **architettonico**, **strutturale** ed **impiantistico** l'intervento da realizzare.

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisori.

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

I documenti del progetto esecutivo

L'art. 33 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la **lista dei documenti minimi** (elaborati grafici e descrittivi) che compongono il **progetto esecutivo**.

Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- piano particellare di esproprio.

Gli elaborati grafici esecutivi sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Essi sono costituiti, salva diversa motivazione del responsabile del procedimento:

- dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9;
- dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
- dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Verifica preventiva della progettazione

L'art.26 del Nuovo Codice Appalti (Dlgs 50/2016), disciplina le **attività di verifica su tutti i livelli della progettazione** (progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo).

La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti (art. 23), nonché la loro conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità

La verifica accerta in particolare:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

Soggetti abilitati alla verifica

L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia comunitaria (art.35 Dlgs 50/2016), dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità; ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- per i lavori di importo < 1.000.000 €, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento (RUP).

Quadro Economico di Spesa

Il **quadro economico** costituisce certamente un elaborato centrale del progetto la cui definizione acquisisce una specificazione sempre maggiore in funzione dei livelli progettuali di riferimento.

In attesa del nuovo regolamento attuativo del **codice dei contratti**, i contenuti di questo elaborato sono sostenuti normativamente dagli articoli 16, 22, 32 e 42 del d.P.R. 207/2010 (ancora in vigore) e da alcune ulteriori integrazioni che andremo di seguito ad elencare.

Quadro economico, elementi per la redazione: nuove indicazioni aggiornate

Ciò che dunque regola (al momento) il quadro economico, è il [d.P.R. 207/2010](#), articoli 16, 22, 32 e 42, cui sono state aggiunte le seguenti integrazioni:

- il nuovo comma 11-bis dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016 (introdotto dall'articolo 1, comma 20, lettera "a" della legge 55/2019) prevede che vengano inserite nel quadro economico, tra le spese tecniche, anche le **spese di carattere strumentale**;
- le spese per i compensi del collegio consultivo tecnico (la cui costituzione è **obbligatoria** fino al 31 dicembre 2021 per lavori di opere pubbliche di importo superiore alla soglia comunitaria mentre è **facoltativa** per quelli di importo inferiore) che vanno previste ed inserite nel quadro economico dell'intervento ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge 120/2020;

- per quanto riguarda gli oneri aggiuntivi per le **integrazioni al Piano di sicurezza e coordinamento** che si possono rendere necessari anche dopo la redazione del progetto, l'articolo 8, comma 4, lettera "b" della legge 120/2020 prevede che tali costi, fino al 31 dicembre 2021, **siano riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione** indicate nel quadro economico dell'intervento (una voce di costo idonea possono essere gli imprevisti) e, se necessario, anche utilizzando le **economie da ribasso d'asta** – in questo caso, pertanto, non si rende necessario inserire nel quadro economico una voce specifica;
- viene inserita una nuova voce di costo che interessa le spese necessarie per la **certificazione dell'opera** rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica (nazionali o internazionali) che possono essere richiesti dalla stazione appaltante;
- deve essere considerata, come una ulteriore voce di spesa, anche quella relativa ai **lavori di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale** (articolo 23, comma 6 del d.lgs. 50/2016) eventualmente non inclusi nell'appalto principale e da affidare separatamente.

Gli elementi del quadro economico

La rappresentazione dei contenuti di un quadro economico costituisce il pannello di controllo dei costi di tutto l'intervento e delle macro-voci di spesa che interessano le varie attività che dovranno essere eseguite e che sono raccolte in **due quadri principali**:

QUADRO "A" – Somme a base d'appalto che comprendono, in linea generale, gli importi relativi alle seguenti voci:

- lavori
- importo manodopera
- oneri per la sicurezza
- lavori in amministrazione diretta
- servizi
- forniture

QUADRO "B" – Somme a disposizione che includono:

- le spese tecniche
- allacciamenti
- imprevisti
- accantonamenti
- spese generali
- oneri fiscali

Nella gestione del quadro economico è necessario ricordare che, soprattutto per le opere pubbliche di una certa rilevanza, è utile predisporre **un quadro economico pre-gara** che è quello redatto con il progetto esecutivo diventando documentazione di gara e **un quadro economico post-gara** per la registrazione dei ribassi d'asta, delle conseguenti riduzioni dell'IVA e per la definizione finale dei singoli importi soggetti al ribasso d'asta (compresi i lavori, le spese tecniche, servizi e forniture).

Le differenze esistenti tra i due quadri economici non modificano le voci di costo ma la doppia rappresentazione rende molto chiari i nuovi costi finali delle attività affidate e le conseguenti riduzioni degli oneri fiscali contribuendo alla formazione di documenti utili per la gestione e il monitoraggio dell'opera e per l'immediata individuazione dell'importo relativo alle economie da ribasso d'asta.

Quadro economico pre-gara

Programma di finanziamento Intervento Regione Località		
Regione di appartenenza: ...		
Ente Beneficiario del contributo: ...		
Intervento:		
Importo intervento da decreto di assegnazione		
CUP		
QUADRO ECONOMICO PRE-GARA		
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori	€	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€	
3) lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€	
4) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	
5) servizi e forniture	€	
Totale parziale quadro A	€	
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini	€	
a) indagini archeologiche	€	
b) indagini geologiche	€	
c) analisi di laboratorio	€	
d) analisi specialistiche	€	
e) prove di laboratorio	€	
Totale spese indagini e analisi	€	
Progettazione, D.L., collaudo		
f) rilievi	€	
g) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€	
h) direzione lavori + contabilità	€	
i) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	
l) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	
m) frazionamenti	€	
n) responsabile lavori in fase di progetto	€	
o) responsabile lavori in fase esecutiva	€	
p) progettazione geologica	€	
q) supporto al Rup	€	
r) collaudo statico	€	
s) consulenze specialistiche	€	
t) consulenze e spese legali	€	
u) collaudo tecnico-amministrativo	€	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l. collaudo	€	
B.2 Allacciamenti		
v) rete di energia elettrica	€	

z) rete telefonica	€	
aa) rete idrica		
bb) rete fognaria		
cc) rete gas		
dd) espropri - acquisizioni		
ee) fibra ottica – reti dati	€	
ff) altro ...		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€	
Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€	
Compenso per il collegio consultivo tecnico (obbligatorio fino al 31/12/2021 per contratti di lavori di opere pubbliche con importo superiore alla soglia comunitaria – art. 6, comma 7 della legge 120/2020)	€	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	
Oneri di discarica	€	
Acquisizione di aree o immobili	€	
Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)	€	
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs. 50/2016)	€	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€
B.4 IVA/oneri fiscali		
IVA su lavori	€	
IVA su manodopera	€	
IVA su oneri sicurezza	€	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€	
IVA su forniture e servizi	€	
IVA su imprevisti	€	
IVA su accantonamenti	€	
IVA su spese strumentali	€	
IVA su indagini, rilievi, prove di laboratorio	€	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	
Totale IVA/oneri		€
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)		€

Compilazione

Nella compilazione di un quadro economico, che costituisce l'elaborato di riferimento per l'individuazione dei costi complessivi dell'opera, sono spesso presenti delle carenze o criticità per la mancata specificazione di alcuni elementi ricorrenti che interessano:

- l'importo complessivo dell'appalto da porre a base d'asta che include l'importo dei lavori, l'importo della mano d'opera (soggetti a ribasso d'asta) oltre agli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta);
- i costi della manodopera costituiscono parte dell'importo dei lavori (soggetti a ribasso d'asta), vanno calcolati sulle tabelle nazionali (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016) e indicati obbligatoriamente dalla S.A. nei documenti di gara – sui costi della manodopera, insieme all'importo dei lavori, viene applicato il ribasso d'asta ferma restando l'inderogabilità dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro – questa conformità va verificata anche in sede di gara dove ogni concorrente è obbligato ad individuare separatamente i costi della manodopera nell'offerta economica (art. 95, c. 10, d.lgs. 50/2016);
- gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016);

- il calcolo dell'incentivo per funzioni tecniche (articolo 113 del d.lgs. 50/2016) che deve essere computato nella misura massima del 2% sull'importo complessivo dei lavori posti a base d'asta (si intende l'importo dei lavori + manodopera + oneri sicurezza) – il 2% così ottenuto va suddiviso:
- in una quota pari all'80% (calcolato sul 2%) destinato al compenso incentivante per il lavoro svolto dal personale interno della stazione appaltante impegnato (nei diversi ruoli) nell'attuazione dell'intervento (certificato dal Rup con una specifica determina che attesti l'avvenuto svolgimento di ogni funzione e le quote spettanti a ciascun soggetto);
- in una quota pari al 20% (sempre calcolato sul 2%) da utilizzare solo per l'acquisto di beni, strumentazioni per l'ufficio di riferimento del personale impegnato – questa seconda quota non può essere utilizzata nel caso di finanziamenti con risorse comunitarie o a destinazione vincolata (e rientra, pertanto, nelle economie da ribasso d'asta);

- il compenso per il collegio consultivo tecnico (articolo 6, legge 120/2020) deve essere previsto obbligatoriamente (fino al 31 dicembre 2021) solo nel caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria – al di sotto di quell'importo è facoltà della stazione appaltante nominare tale organismo e quindi prevedere il relativo compenso;
- la coerenza del q.e. con le spese ammissibili stabilite dal canale di finanziamento utilizzato – questo richiede una verifica dettagliata, sulla base delle norme di regolazione del finanziamento, per stabilire quali sono le spese considerate come ammissibili e quindi pienamente riconosciute anche dal monitoraggio effettuato dagli organismi di controllo del canale di finanziamento;
- gli imprevisti (entro il 10 % dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza – l'IVA non va inclusa negli imprevisti) sono solo per i lavori e devono risultare impegnati per lavorazioni effettivamente imprevedibili al momento della redazione del progetto;
- il calcolo delle spese tecniche (di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza) da effettuare sulla base dei parametri riportati dal d.M. 17/6/2016;

- i costi delle opere da eseguire vanno calcolati, durante la redazione del progetto, sulla base dei prezzi regionali – in difetto utilizzando i prezzi aggiornati dalle strutture periferiche del MIT;
- le opere in economia sono state eliminate dal nuovo codice (sono sostituibili, in funzione delle varie condizioni, da affidamenti sotto-soglia, affidamenti diretti, lavori in amministrazione diretta o imprevisti quando ne ricorrono le condizioni);
- il calcolo dell'IVA deve essere effettuato con aliquote differenziate per lavori e servizi, in coerenza con la normativa vigente al momento dell'erogazione dei pagamenti.

Quadro economico post-gara

Note al quadro economico post-gara

Inclusa la differenza della minore IVA da ribasso d'asta.

La somma del totale generale intervento e delle economie deve corrispondere all'importo originario del finanziamento.

Beni culturali: compilazione del quadro economico

Nell'ambito del settore dei beni culturali è necessario segnalare un altro aspetto che interessa la compilazione del quadro economico e la gestione complessiva degli affidamenti in questo settore:

- l'integrazione della progettazione in corso d'opera con copertura garantita nel quadro economico dell'intervento (prevista dall'art. 147, c. 5 del d.lgs. 50/2016) non corrisponde a omissione della progettazione esecutiva (e quindi il progetto esecutivo va, comunque, redatto e completato in corso d'opera – modalità sostanzialmente diversa dall'appalto integrato);
- l'affidamento dei lavori relativi ai beni culturali può avvenire sulla base del progetto definitivo solo nei casi riferiti a beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni immobili (articolo 14, comma 4 e 5 del d.M. 154/2017);
- quanto disposto dalle norme indicate non equivale alla possibile attuazione dell'appalto integrato nei beni culturali per l'esecuzione dei lavori;
- l'applicabilità dell'appalto integrato nei settori ordinari e in quello dei beni culturali, comunque, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera "b" della legge 55/2019 e dall'articolo 8, comma 7, lettera "a", è temporaneamente ripristinata fino al 31 dicembre 2021.

ESEMPIO DI:
 QUADRO ECONOMICO – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

A	Lavori, forniture, prestazioni e servizi a base di gara	
A.1	lavori, forniture, prestazioni e servizi a base di gara	68.851,54
A.1.2	oneri della sicurezza diretti - da computo	485,36
A.1.3	oneri della sicurezza indiretti	8.677,26
A.2	servizio per il riaccertamento e la reiscrizione in bilancio	4.752,00
	IMPORTO A BASE DI GARA	82.766,16
B	Somme a disposizione	
B.1	I.v.a. sui lavori (aliquota 22,00%)	18.208,56
B.3	contributo AVCP	0,00
B.4	imprevisti	3.456,73
B.5	compenso incentivante art. 113, comma 5-bis del codice	1.584,00
B.6	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	4.752,00
B.7	CNPAIA su spese tecniche di direzione lavori (aliquota 4%)	190,08
B.8	IVA su spese tecniche di direzione lavori e CNPAIA (aliquota 22%)	1.087,26
	Totale Somme a disposizione	29.278,62
	IMPORTO GENERALE	112.044,78

**ESEMPIO DI:
QUADRO ECONOMICO – VARIANTE**

		Variante
A	Lavori, forniture, prestazioni e servizi a base di gara	
A.1	lavori, forniture e prestazioni a base di gara	€ 102 907,16
A.1.2	oneri della sicurezza diretti - da computo	€ 733,49
A.1.3	oneri della sicurezza indiretti	€ 8 677,26
A.2	servizio per il riaccertamento e la reiscrizione in bilancio	€ 4 752,00
	Ribasso d'asta:	-37,880%
	Ribasso	-€ 38 703,39
	Importo ribassato	€ 64 203,77
	e per oneri sicurezza	€ 9 410,75
	Importo contratto	€ 73 614,52
	IMPORTO CONTRATTO PIU' SERVIZIO DI RIACCERTAMENTO	€ 78 366,52
B	Somme a disposizione	
B.1	I.v.a. sui lavori (aliquota 22,00%)	€ -
B.1.Var	I.v.a. sui lavori (aliquota 10,00%)	€ 7 361,45
B.2	I.v.a. su prestazione di servizi (aliquota 22%)	€ 1 045,44
B.3	contributo AVCP	€ -
B.4	imprevisti	€ 51,56
B.5	compenso incentivante art. 113, comma 5-bis del codice	€ 2 246,36
B.6	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€ 11 000,00
B.7	CNPAIA su spese tecniche di direzione lavori (aliquota 4%)	€ 440,00
B.8	IVA su spese tecniche di direzione lavori e CNPAIA (aliquota 0% professionisti incaricati esenti da IVA)	€ -
B.9	Forniture	€ 4 190,00
B.10	Economie da poter eventualmente utilizzare	€ 7 343,45
	Totale Somme a disposizione	€ 33 678,26
	IMPORTO GENERALE	112 044,78 €

ESEMPIO DI: CONFRONTO QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE

		Progetto	Contratto	Variante	Differenze
A	Lavori, forniture, prestazioni e servizi a base di gara				
A.1	lavori, forniture e prestazioni a base di gara	€ 68 851,54	€ 68 851,54	€ 102 907,16	€ 34 055,62
A.1.2	oneri della sicurezza diretti - da computo	€ 485,36	€ 485,36	€ 733,49	€ 248,13
A.1.3	oneri della sicurezza indiretti	€ 8 677,26	€ 8 677,26	€ 8 677,26	€ -
A.2	servizio per il riaccertamento e la reiscrizione in bilancio	€ 4 752,00	€ 4 752,00	€ 4 752,00	€ -
	Ribasso d'asta:		-37,880%	-37,880%	
	Ribasso		-€ 26 080,96	-€ 38 703,39	-€ 12 622,42
	Importo ribassato		€ 42 770,58	€ 64 203,77	€ 21 433,20
	e per oneri sicurezza		€ 9 162,62	€ 9 410,75	€ 248,13
	Importo contratto		€ 51 933,20	€ 73 614,52	€ 21 681,33
	IMPORTO CONTRATTO PIU' SERVIZIO DI RIACCERTAMENTO	€ 82 766,16	€ 56 685,20	€ 78 366,52	€ 21 681,33
B	Somme a disposizione				
B.1	I.v.a. sui lavori (aliquota 22,00%)	€ 18 208,56		€ -	€ -
B.1.Var	I.v.a. sui lavori (aliquota 10,00%)	€ -	€ 5 193,32	€ 7 361,45	€ 2 168,13
B.2	I.v.a. su prestazione di servizi (aliquota 22%)	€ -	€ 1 045,44	€ 1 045,44	€ -
B.3	contributo AVCP	€ -	€ -	€ -	€ -
B.4	imprevisti	€ 3 456,73	€ 3 456,73	€ 51,56	-€ 3 405,17
B.5	compenso incentivante art. 113, comma 5-bis del codice	€ 1 584,00	€ 1 584,00	€ 2 246,36	€ 662,36
B.6	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€ 4 752,00	€ 4 752,00	€ 11 000,00	€ 6 248,00
B.7	CNPAIA su spese tecniche di direzione lavori (aliquota 4%)	€ 190,08	€ 190,08	€ 440,00	€ 249,92
B.8	IVA su spese tecniche di direzione lavori e CNPAIA (aliquota 0% professionisti incaricati esenti da IVA)	€ 1 087,26	€ 1 087,26	€ -	-€ 1 087,26
B.9	Forniture	€ -	€ -	€ 4 190,00	€ 4 190,00
B.10	Economie da poter eventualmente utilizzare	€ -	€ -	€ 7 343,45	€ 7 343,45
	Totale Somme a disposizione	€ 29 278,62	€ 17 308,83	€ 33 678,26	€ 16 369,43
	IMPORTO GENERALE	112 044,78 €	73 994,02 €	112 044,78 €	0,00 €

RUP

La responsabilità del Rup: cosa fa il Rup?

In materia di contratti pubblici di opere, servizi e forniture, l'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e le linee guida A.N.AC. n. 3 del 2016 contribuiscono a definire anche i requisiti che il Rup deve avere per poter assumere la responsabilità diretta dei procedimenti relativi a opere o interventi che presuppongono specifici requisiti o abilitazioni professionali per l'esercizio di funzioni di redazione o controllo di atti o procedure relative ad ambiti tecnici normati.

L'articolo Art. 31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) individua i compiti del responsabile del procedimento nei termini generali della procedura amministrativa e orientati verso i seguenti adempimenti:

- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il

rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

- propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

La responsabilità del Rup negli Appalti

Nell'ambito degli ulteriori e più specifici compiti assegnati dall'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si aggiungono anche le seguenti attività:

- cura il corretto svolgimento delle procedure;
- sottoscrive la validazione del progetto;
- effettua verifiche sulla disponibilità/stato aree e immobili prima della consegna dei lavori;
- verifica assicurazione di responsabilità civile professionale del direttore dei lavori;
- richiede nomina per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- promuove la nomina del direttore dei lavori e del collaudatore;
- assume il ruolo di responsabile della sicurezza ai fini delle norme su sicurezza e salute;
- emette il certificato di pagamento a fronte della contabilità predisposta dal d.l.;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;
- propone la risoluzione del contratto;
- propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie;
- trasmette all'Osservatorio A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi.

Il Rup deve porre in essere tutte le attività e atti resi necessari dalla fase istruttoria e indispensabili all'emanazione (se dotato di abilitazione all'adozione di atti) o alla redazione del provvedimento finale da sottoporre alla firma del dirigente responsabile.

Sia nel caso della firma da parte del Rup che in quello della predisposizione degli atti da sottoporre alla firma del dirigente responsabile, resta, comunque, in essere la responsabilità diretta del Rup per eventuali omissioni o inadempimenti che si dovessero verificare nel corso del procedimento e riconducibili all'ambito penale, civile e amministrativo.

Responsabilità del Rup in ambito civile e penale

In questo senso è necessario ricordare che il Rup, oltre alle forme ordinarie di responsabilità disciplinare e/o contabile derivanti dalla funzione che è chiamato a svolgere all'interno del suo rapporto di impiego (o di collaborazione temporanea) con l'amministrazione, si trova esposto anche in termini di aspetti che hanno valenza di natura civile e penale.

Nello specifico dell'ambito civilistico il Rup sarà responsabile, insieme alla P.A. e verso i terzi per i danni ad essi arrecati a causa dell'omesso o ritardato compimento degli atti o delle attività prescritte

ai sensi delle norme esaminate o dell'eventuale regolamento interno della singola amministrazione.

Con riferimento all'articolo 28 della Costituzione e alle norme che disciplinano la responsabilità degli impiegati dello Stato (T.U. 3/1957) si segnala, però, che tale responsabilità non potrà essere imputata al Rup nei casi di colpa lieve o quando i problemi segnalati derivino da situazioni che si sono determinate per l'attuazione di istruzioni o ordini scritti impartiti da un superiore.

Nel momento in cui si verificano delle condizioni di inadempienza rispetto al compimento di un atto procedimentale per il Rup si determina una forma di responsabilità di natura civile che trova ulteriori conferme nella successiva giurisprudenza che ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi pretesivi (quali sono certamente quelli vantati dai soggetti interessati ad una conclusione tempestiva del procedimento, ex art. 2, comma V della l. 241). Quindi il privato potrà ottenere non solo un indennizzo finalizzato al ristoro del pregiudizio subito ma anche un risarcimento relativo alla reintegrazione patrimoniale della sfera giuridica violata aspetti che interessano anche le situazioni del silenzio amministrativo ovvero i casi di eventuali danni subiti per il mancato espletamento del procedimento richiesto.

L'articolo 328 del codice penale identifica una delle forme di responsabilità di natura penale in cui può incorrere il Rup, in questo caso specifico relativa al rifiuto o omissione di atti di ufficio che si determina quando, l'atto non è compiuto dopo 30 giorni dalla richiesta e non vengano esposte, entro lo stesso termine, le ragioni del ritardo. Aspetto ricorrente soprattutto per i casi che non interessano le ragioni di giustizia, sicurezza ordine pubblico richiamate dal comma 1 dell'articolo 328 del codice penale ma i ricorrenti ritardi (sanzionati dal comma 2 dello stesso articolo 328) relativi ad atti ordinari che non vengono compiuti entro il termine di 30 giorni previsti.

Sia in termini di responsabilità civile che penale restano, comunque, in essere vari gradi di responsabilità che possono essere attribuiti al Rup in ragione di comportamenti determinati alle diverse situazioni che si possono determinare durante un procedimento amministrativo o in relazioni a danni e alla gestione contabile degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Come ulteriore sintesi di quanto analizzato in materia di responsabilità del Rup si riporta un elenco degli aspetti di maggior rilevanza sulla materia:

- il Rup assume, con l'atto di nomina, un ruolo di coordinamento e di controllo = obbligo di servizio;
- nell'esercizio delle sue funzioni è qualificabile come un pubblico ufficiale e il suo comportamento è diretto al conseguimento di fini istituzionali propri dell'ufficio;
- responsabilità contabile (giurisdizione della Corte dei conti) per liquidazione corrispettivo;
- ai fini della copertura assicurativa il Rup opera sotto la responsabilità diretta della P.A. che risponde di danni arrecati a terzi dai propri dipendenti;
- il Rup risponde direttamente verso il danneggiato solo in caso di dolo o colpa grave per motivi estranei al conseguimento dei fini istituzionali (escluso ogni collegamento di «occasionalità necessaria» tra incombenze affidategli e attività produttiva del danno);
- potere negoziale entro i limiti fissati dal codice.

In particolare al punto 9 (per i lavori) e al punto 10 (per i servizi e forniture) delle Linee guida n. 3/2017 sono riportate le prescrizioni che definiscono i limiti entro i quali possono essere svolte contemporaneamente tali mansioni in quanto “Le funzioni di Rup, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo oltre che tecnologico nonché nel caso di progetti integrali”.

Sulla base di questo assunto, pertanto, è stabilito che, nel caso di lavori, il Rup possa svolgere le funzioni congiunte di progettista e direttore dei lavori solo per lavori di importo pari o inferiore a 1.500.000 di euro mentre, per le forniture e i servizi, la possibilità di svolgere le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione sussiste solo per prestazioni relative a servizi e forniture di importo pari o inferiore a 500.000 euro.

Incompatibilità tra progettazione e verifica del progetto.

In ogni caso resta l'incompatibilità, prescritta dall'articolo 26, comma 7 del d.lgs. 50/2016, tra lo svolgimento dell'attività di progettazione e quello di verifica e validazione dello stesso progetto.

Nelle procedure di appalto il Rup, che ha un potere negoziale limitato entro i limiti fissati dal d.lgs. 50/2016, è parte integrante di tutti i processi della programmazione, progettazione, verifica e

esecuzione delle opere. Di fatto si tratta dell'espletamento di una serie di funzioni attraverso le quali si esplica l'attività dell'Amministrazione che ha come obiettivo la cura dell'interesse pubblico nei confronti del quale esercitare la massima diligenza.

Con la scelta di introdurre le limitazioni appena descritte si è anche voluto ribadire una linea di indirizzo più generale che vede, sempre più, il RUP diventare una figura centrale nel processo edificatorio e organizzativo della stazione appaltante e la cui attività prioritaria resta quella di servizio nei confronti dell'Amministrazione all'interno della quale, comunque, può esercitare anche un'attività aggiuntiva ma sempre entro limiti ben chiari in quanto si tratta sostanzialmente di un addendum rispetto all'ordinario.

Il direttore dei lavori e il RUP possono coincidere se quest'ultimo è in possesso di specifici requisiti previsti dalle linee guida ANAC

Il RUP (responsabile unico del procedimento) è una figura di grande rilievo nell'ambito degli appalti pubblici e svolge diversi compiti nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, assumendo responsabilità che garantiscono la correttezza e l'efficacia delle procedure.

Tra le fonti normative che disciplinano la figura del RUP rivestono un ruolo importante le linee guida ANAC che, oltre a delineare in modo chiaro funzioni e responsabilità del RUP, definiscono anche quando le sue mansioni possono coincidere con quelle del direttore dei lavori.

Quando il RUP coincide con il direttore dei lavori?

Secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC, RUP e direttore dei lavori possono coincidere quando il RUP è in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività (diploma tecnico a indirizzo edile o laurea a indirizzo edile / architettonico oltre a precedente esperienza nel ruolo, ecc.);
- esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento;
- specifica formazione in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici.

Quando le funzioni del RUP e del direttore dei lavori non coincidono?

Le funzioni del RUP non possono coincidere con il direttore dei lavori quando si tratta di:

- lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo:
- architettonico;
- ambientale;
- storico;
- conservativo;
- tecnologico.
- lavori superiori a 1.500.000 euro.

Il direttore dei lavori (DL) è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

Secondo il dlgs 50/2016, l'esecuzione del contratto è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del direttore dei lavori e degli altri soggetti (coordinatore in materia di salute e di sicurezza, collaudatore/commissione di collaudo). Il rapporto tra RUP e direttore dei lavori è un elemento chiave dell'appalto.

In realtà, il direttore dei lavori ha completa autonomia sul controllo tecnico, contabile e amministrativo, ma è tenuto comunque al rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dal RUP.

Nello specifico, il direttore dei lavori ha le seguenti funzioni nei riguardi del RUP:

- presenta periodicamente al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 codice appalti;

- comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

In linea generale, il RUP impartisce al DL tutte le istruzioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori stessi; inoltre esercita poteri di impulso e controllo sull'operato dell'appaltatore dando allo stesso le disposizioni ed istruzioni necessarie attraverso lo strumento dell'ordine di servizio.

Le attività del RUP e del DL sono tante e complesse, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo della responsabilità.

CONTABILITA' dei LAVORI PUBBLICI

Con **Contabilità dei lavori pubblici** si indica il complesso di operazioni (predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni) effettuate dal **Direttore dei lavori**, con l'ufficio di direzione dei lavori, per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

La **Contabilità dei lavori pubblici** è disciplinata dal Codice degli Appalti ([D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#)) e dalle specifiche **Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti** elaborate su proposta dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016).

La **Contabilità dei lavori pubblici**, ovvero l'attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo, si esplica di fatto attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

La Contabilità dei lavori pubblici, in estrema sintesi, consiste nel classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché di trasferire poi i rilievi effettuati, per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa, nei seguenti documenti contabili:

- [il Giornale dei lavori](#)
- [il Libretto delle misure \(libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste\)](#)
- [il Registro di contabilità](#)
- [lo Stato avanzamento lavori \(SAL\)](#)
- [il Certificato per pagamento delle rate](#)
- [il Conto finale dei lavori e la relativa Relazione](#)

Contabilità lavori pubblici: giornale dei lavori

Il **Giornale dei lavori** è un documento obbligatorio della **Contabilità dei lavori pubblici**.

Il **Giornale dei lavori** è tenuto dal Direttore dei lavori per annotare, giorno dopo giorno, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori, l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici.

Sul **Giornale dei lavori** sono riportate l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, nonché gli ordini di servizio e le istruzioni e le prescrizioni del RUP (responsabile unico del procedimento) e del Direttore dei Lavori, le relazioni indirizzate al RUP, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul **Giornale dei lavori** ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Contabilità lavori pubblici: libretto delle misure

Il **Libretto delle misure** è uno dei registri fondamentali della **contabilità dei lavori pubblici** e permette la constatazione dei lavori, cioè l'accertamento delle lavorazioni eseguite e della loro misurazione. Il **Libretto delle misure** è, appunto, il documento destinato a contenere i dati del rilevamento.

Il **Libretto delle misure** o più precisamente i “Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste” sono compilati dal Direttore dei lavori che esegue la misurazione e classificazione delle lavorazioni; il Direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa affidataria che ha assistito al rilevamento delle misure.

Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.

Nel caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito **Libretto delle misure**, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano

suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel [computo metrico estimativo](#) dal quale le aliquote sono state dedotte.

Le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti non forniscono indicazioni operative sulla modalità di tenuta del libretto delle misure, così come dettagliatamente definite dall'abrogato [D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#) (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti) e di seguito riportate:

Art. 183 del DPR 207/2010 (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)

Il Libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

- 1.il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;*
- 2.la parte di lavorazione eseguita ed il posto;*

3.le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;

4.le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Art. 185 del DPR 207/2010 (Modalità della misurazione dei lavori)

La tenuta dei Libretti delle misure è affidata al Direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Contabilità dei lavori pubblici: registro della contabilità

Nel **Registro di contabilità** dei lavori pubblici confluiscono i dati contenuti nel libretto delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori.

L'iscrizione delle partite nel **Registro di contabilità** è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del **Registro di contabilità** è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori.

Il **Registro di contabilità** è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore.

Il **Registro di contabilità** è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Il Direttore dei Lavori propone al Rup in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.

Contabilità lavori pubblici: Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Lo **Stato di Avanzamento Lavori (SAL)** riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL.

Lo **Stato di Avanzamento Lavori**, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo **Stato di Avanzamento Lavori** al Rup.

Contabilità lavori pubblici: Certificato di pagamento

Il **Certificato di pagamento** è emesso dal Rup entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL.

Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il **Certificato di pagamento** alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del **Certificato di pagamento**; ogni certificato di pagamento emesso dal Rup è annotato nel registro di contabilità.

Contabilità lavori pubblici: Conto finale dei lavori e relativa Relazione

Il **Conto finale dei lavori** è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una **Relazione**, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il **Conto finale dei lavori** deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria. All'atto della firma l'impresa affidataria non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle

formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice. Se l'impresa affidataria non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'impresa affidataria il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Al Conto finale dei lavori il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:

1. i verbali di consegna dei lavori;
2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

5. gli ordini di servizio impartiti;
 6. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
 7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 8. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
 9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 10. le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice;
 11. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
 12. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
- Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Il Collaudo Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici

Il Collaudo Tecnico Amministrativo dell'esecuzione di Lavori Pubblici rappresenta una fase molto importante della costruzione di un'opera, in quanto attesta che questa per dimensioni, forma, qualità e quantità e dei materiali utilizzati, è conforme ed in linea al contratto d'appalto stipulato tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria.

Il Collaudo Tecnico Amministrativo è un atto significativamente importante per il Committente.

Ovvero attraverso il collaudo, viene **certificata la rispondenza dell'opera eseguita agli elaborati contrattuali** attestando la piena qualità dell'opera **sotto ogni profilo tecnico-economico, funzionale e prestazionale.**

Peraltro **la positività dell'atto di collaudo è fondamentale anche per l'Appaltatore** in quanto tramite l'atto viene liberato, salvo residue interpretazioni del contratto facenti parte della fase di lite, da ogni responsabilità presente relativamente ai lavori eseguiti.

Come si svolge il Collaudo

Lo svolgimento dell'azione collaudativa può essere sintetizzata attraverso i seguenti capitoli operativi:

- inquadramento della tipologia dei lavori secondo i patti contrattuali,
- caratteristiche funzionali e prestazionali dell'opera oggetto di lavori,
- verifiche secondo le leggi di settore,
- materiali utilizzati per il lavoro,
- saggi e riscontri,
- aspetti contabili,
- certificazione del contratto di risultato funzionale e prestazionale,
- la maggiore domanda dell'impresa,
- responsabilità del collaudo relativamente ai materiali.

Il nuovo quadro normativo ha definito in modo più efficace, ai fini della vita utile di un'opera, **i termini operativi dello svolgimento del collaudo**. Ciò in relazione alle verifiche funzionali e prestazionali dei lavori con definizione di indicatori di stato, al controllo dei materiali, nonché una nuova operatività (in attesa della pubblicazione del nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici) relativamente alla maggiore domanda dell'impresa in corso e a fine opera.

GRAZIE

PASQUALE PETRELLA

Contatti 333 3314794

petrellaingpasquale@gmail.com